VERBALE DI ACCORDO

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE, FORESTALI, FLOROVIVAISTICHE, SINGOLE, IN FORMA COOPERATIVA O COMUNQUE ASSOCIATA

Addì 4 ottobre 2006, alle ore 16.30, in Firenze, Via Alfani n.67, presso la sede della Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori della Toscana

TRA

- la Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori della Toscana, rappresentata dal suo Presidente Federigo Federighi, assistito dal Capo Delegazione alle trattative Luca Giannozzi, dal Direttore Marco Mentessi e dai componenti la delegazione Sergio Berziga, Aldo Cerutti, Antonio Dati, Guido de' Giusti, Alfredo Provenza, Paolo Rossi, Oriano Savelli, Massimo Terreni ;

- La Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Toscana, rappresentata dal suo Presidente Tulio Marcelli, assistito dal Direttore Prisco Lucio Sorbo e da Mario Macaluso;

- La C.I.A. Toscana, rappresentata dal suo Presidente Giordano Pascucci assistito da Valentino Vannelli

da una parte,

e

- la CONFEDERDIA Toscana, rappresentata dal suo Presidente Giovanni Arretini, assistito dal Vice Presidente nazionale Gianfranco Giovannini, dal prof. Mario Dini, da Mario Simonelli e da Monica Petrella;
- la FLAI – CGIL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Roberto Bardi, assistito da Damiano Marrano e Claudio Bianconi;
- la FAI – CISL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Giampiero Giampieri, assistito da Giorgio Bernini e Patrizio Giorni.
- la UILA – UIL Toscana, rappresentata dai Segretari Carlo Bellucci e da Mario Guelfi;

dall'altra parte,

RINNOVANO

il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i quadri e gli impiegati dipendenti da imprese agricole e florovivaistiche, singole in forma cooperativa o comunque associata della Toscana.

Il presente contratto è territoriale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004.

Il presente verbale consta di n. 12 documenti, per un totale di fogli n. 16.

DOC. n. 1

L'art.1 del contratto regionale 23 maggio 2002 è sostituito dal seguente :

Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto è territoriale per la Regione Toscana, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004 e disciplina i rapporti di impiego fra le imprese agricole, forestali, florovivaistiche, singole in forma cooperativa o comunque associata, comprese quelle che svolgono attività affini o connesse, e fra di esse quelle che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

Il contratto, ai sensi dell'art.1, 2° comma, C.C.N.L., in particolare si applica a tutte le imprese considerate agricole ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo :

- le aziende di ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche.

Sono florovivaistiche le aziende:

1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali

DOC. n. 2
L'art .2 del contratto regionale 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente

Art.2 – Decorrenza e durata del contratto regionale

Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei cicli stabiliti dall'art.2 del contratto collettivo nazionale di riferimento, ha durata quadriennale.

Decorre, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

DOC. n. 3

L'Art.4, del Contratto Collettivo del 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente:

Formazione Professionale

Le parti ritengono fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione professionale nel settore e assumono l'impegno di proposta e di indirizzo per la determinazione di progetti formativi anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 6 del CCNL.
E' ritenuto altresì importante tener conto di tutte le esperienze formative realizzate nel tempo, ivi comprese quelle aziendali.

DOC. n. 4

L'art.6, contratto collettivo regionale 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente

Art.6 – Responsabilità civile verso terzi – Formazione e aggiornamento

Il datore di lavoro, o chi per lui, con onere a proprio carico, è tenuto ad assicurare i propri dipendenti che, a seguito di richiesta dello stesso datore di lavoro, acconsentono ad assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda, ai sensi del D.Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e/o assumono, a seguito di specifica delega, la responsabilità "dell'industria alimentare" ex D.Lgs. n.155/1997, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni sopra richiamate.

Il Datore di lavoro è altresì tenuto ad esigere e garantire la partecipazione di tali impiegati agli specifici periodici corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, al fine di poter svolgere al meglio le loro funzioni. In difetto di ciò, decade ogni obbligo di copertura assicurativa.

Per la partecipazione a tali corsi potranno essere eventualmente utilizzati fondi e ore di cui agli Artt. 6, 26, 27 del C.C.N.L. 27 maggio 2004 .-

Impegno a verbale

Le parti, in considerazione dei particolari adempimenti connessi agli incarichi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a verificare l'intera materia in sede di prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto delle esperienze maturate nell'arco di vigenza del presente contratto.
Le parti si impegnano altresì, a monitorare periodicamente la situazione, ed ad incontrarsi con gli Enti preposti a livello regionale.

DOC. n. 5

ORARIO DI LAVORO

L'Art.8, del Contratto Regionale del 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente:

Art.8 – Orario di lavoro

L'orario contrattuale di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.

L'orario contrattuale medio mensile è di ore 169.

La distribuzione settimanale dell'orario di lavoro sarà effettuata in cinque giorni, con il sabato libero, laddove essa sia consentita dalla organizzazione dell'azienda.

Ciò, particolarmente nei casi in cui il lavoro sia organizzato nella settimana corta e per quegli impiegati la cui presenza in azienda il giorno del sabato non sia comunque indispensabile.

Sarà altresì effettuata in cinque giorni e mezzo, con mezza giornata libera di norma il sabato, nei casi in cui tale distribuzione dell'orario di lavoro sia richiesta da situazioni ed esigenze aziendali, anche riferibili a determinate figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

In applicazione dell'Art.19, del C.C.N.L. 27 Maggio 2004, commi 2 e 3, le aziende possono stabilire nell'anno solare un orario settimanale di 44 ore settimanali, nel limite di 75 ore annue.
Le variazioni dell'orario ordinario di lavoro e la suddivisione dell'orario nei diversi giorni della settimana sarà disposta dal datore di lavoro, sulla base delle necessità aziendali e secondo l'Art. 56, C.C.N.L. quando previsto. I datori di lavoro, o chi per loro, che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo agli impiegati interessati, con almeno 5 giorni di anticipo. Il recupero delle ore lavorate avverrà nell'anno solare ad eccezione delle ore lavorate nel mese di dicembre che avverrà entro il mese di gennaio dell'anno successivo, secondo specifica programmazione che terrà conto dei desideri dei lavoratori.

Per determinate attività discontinue, concernenti funzioni di campagna, e per quelle, svolte in fattoria, connesse all'agriturismo, l'Azienda potrà distribuire l'orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 12 ore.

DOC. n. 6

L'art.9 del contratto collettivo regionale 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente

Art.10 – Stipendio contrattuale regionale mensile

Conformemente a quanto stabilito dall'art.28, C.C.N.L., lo "stipendio contrattuale regionale mensile" è costituito da

a) minimo di stipendio base regionale
b) indennità di contingenza
c) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) minimo di stipendio integrativo

Con il presente accordo vengono riconosciuti i seguenti aumenti afferenti il biennio 2006/2007 da computarsi sul minimo di stipendio integrativo mensile:

- 1^ categoria € 100,00
- 2^ categoria € 90,00
- 3^ categoria € 80,00
- 4^ categoria € 73,00
- 5^ categoria € 68,00
- 6^ categoria € 64,00

Gli stipendi contrattuali regionali sono quelli indicati alla tabella "allegato n. 1" facente parte integrante del presente contratto.

Gli aumenti derivanti dall'eventuale rinnovo del Contratto nazionale andranno ad assommarsi al *"minimo di stipendio base regionale"* di cui alla tabella allegato n.1 .-

Agli impiegati in forza alla data di stipula del presente verbale, viene riconosciuta la seguente *una-tantum*, da erogare contestualmente allo stipendio del mese di ottobre 2006:

- 1^ categoria € 400,00
- 2^ categoria € 360,00
- 3^ categoria € 320,00
- 4^ categoria € 292,00
- 5^ categoria € 272,00
- 6^ categoria € 256,00

DOC. n. 7

L'art.13 del contratto collettivo regionale 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente

Art. … – Mezzi di trasporto

Con decorrenza 1° ottobre 2006, il compenso cui l'impiegato ha diritto, a titolo di rimborso spese, per l'uso del proprio mezzo di trasporto per conto dell'azienda, su richiesta della stessa, nei casi in cui all'art.34, secondo comma, del Contratto Nazionale, è fissato in € 0,34 per ogni chilometro effettuato e riconosciuto.

Detto compenso subirà una revisione in presenza di aumenti dei costi fissi e variabili, relativi ad una autovettura di 1.100 cc. di cilindrata per una percorrenza annua di 20.000 chilometri, complessivamente superiori al 20% rispetto a quelli vigenti all'anno della stipula del presente Contratto regionale.

Potrà altresì essere preventivamente fissato tra le parti un compenso forfettario.

A norma dell'art.34, quarto comma, del Contratto Nazionale, il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere l'azienda, quando non sia possibile la residenza nella medesima, sarà riconosciuto agli impiegati di prima categoria ed agli agenti. Tale rimborso sarà estendibile, per periodi di tempo definiti o per occasioni determinate, agli impiegati della intera seconda categoria, in particolare agli enologi, a fronte ed in ragione di circostanze ed esigenze particolari e temporanee dell'azienda.

DOC. n. 8

L'art.10 del contratto collettivo regionale 23 maggio 2002, è sostituito dal seguente

ART. … – Deposito contratto

Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n.402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo regionale – contratto di secondo livello - è depositato ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei termini legali previsti, alla Direzione Regionale del Lavoro nonché alle sedi regionali di INPS ed INAIL, ed all'ENPAIA, a cura della Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori della Toscana.

DOC. n. 9

ART. … - Esclusività di stampa

Il presente contratto collettivo regionale di lavoro, é stato edito dalle parti stipulanti che ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione di parti diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il consenso, espresso congiuntamente per iscritto, dalle attuali parti firmatarie.

DOC. n. 10

ALLEGATO N.1 –

Art…. – Contratto Regionale

STIPENDI IMPIEGATI AGRICOLI, FORESTALI E FLOROVIVAISTI DAL 1° OTTOBRE 2006

	Stipendio	**contrattuale**	**regionale**	**mensile**
1	2	3	4	5
Categoria	Stipendio Base Mensile EURO	Contingenza EURO	E.D.R. EURO	Minimo di Stipendio Integrativo EURO
IMP. 1^	1017,86	526,19	10,33	187,80
IMP. 2^	864,97	520,56	10,33	162,30
IMP. 3^	699,78	515,62	10,33	143,01
IMP. 4^	599,27	512,74	10,33	128,78
IMP. 5^	540,38	510,81	10,33	118,10
IMP. 6^	478,09	508,34	10,33	105,32

Un Euro corrisponde a 1.936,27 di vecchie Lire.

DOC N. 11

ALLEGATO N. 2

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA STIPULA DI UN PATTO REGIONALE PER
L'AGRICOLTURA TOSCANA

Oggi 4 ottobre 2006 alle ore 16.30 in Firenze, presso la sede della Confagricoltura Toscana, Via Alfani, n.67,

tra

CONFAGRICOLTURA TOSCANA
COLDIRETTI TOSCANA
CIA TOSCANA

e

CONFEDERDIA TOSCANA
F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA
F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA
U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA

Considerato che il sistema agricolo toscano è, a tutti gli effetti, coinvolto nel processo di globalizzazione che di giorno in giorno interessa sempre maggiori segmenti dell'economia.

In questo contesto, gli adattamenti che la PAC (Politica Agricola Comune) ha subito e l'allargamento ad est dell'Unione Europea, sommano elementi di incertezza per il futuro del settore nella nostra regione, soprattutto per quel che riguarda gli assetti ed i risvolti strutturali che potrebbero derivare da una tenuta solo parziale del settore agricolo ai cambiamenti in atto.

La congiuntura europea non favorevole ed il quadro economico critico di alcuni Paesi estimatori tradizionali dei prodotti agricoli regionali, aggiungono ulteriori condizioni di criticità ad un quadro complesso e di grande instabilità.

Tale evoluzione dello scenario economico internazionale e nazionale, ha messo in maggiori difficoltà le imprese agricole che competono sul mercato, attingendo principalmente alla tipicità ed alla qualità dei loro prodotti.

Attualmente il mercato si dimostra ricettivo, quasi esclusivamente per produzioni e prezzi che difficilmente coprono i costi di produzione, penalizzando particolarmente le aziende con unità lavoro.

Ne si può sottacere la presenza di elementi che frenano la competitività delle imprese toscane, non ultima la carenza infrastrutturale.

Sulla base della verifica dei risultati raggiunti dal P.S.R. (2000/2006) riguardo l'ammodernamento delle strutture aziendali e del sistema, della loro competitività sui mercati, occorre individuare elementi che vadano veramente a favore di quell'auspicato miglioramento della competitività aziendale, con conseguente sviluppo o almeno mantenimento dell'occupazione (dipendente e autonoma).

Le aziende hanno fatto ricorso al credito ordinario per gli investimenti, e ciò ha provocato sofferenze che meritano l'attenzione delle parti sociali.
Tali sofferenze si sono anche verificate nelle componenti della filiera, con particolare riferimento al settore della cooperazione, a sua volta penalizzato dalle problematiche innescate da "BASILEA 2".

Questa situazione ha contribuito a mettere a rischio la stessa sopravvivenza delle imprese e la non coltivazione di vaste zone agricole.

Ciò presuppone, se si vuole mantenere e possibilmente ampliare lo spazio competitivo del settore, l'attuazione di un ampio programma di ricapitalizzazione e di ammodernamento delle aziende e del sistema infrastrutturale, anche supportato dagli Enti Pubblici. Obiettivi prioritari non possono che essere il miglioramento della competitività delle aziende, della qualità, della tracciabilità e della sicurezza delle produzioni, la multifunzionalità del sistema agricolo, con il conseguente sviluppo del quadro occupazionale.

Le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo in una cornice di relazioni sindacali sempre più caratterizzata dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore, ritengono urgente l'esame congiunto dei seguenti temi :

1) Analisi delle problematiche concernenti l'indebitamento nelle aziende della filiera agro-alimentare-industriale;

2) confronto con la Regione Toscana e con le Amministrazioni Provinciali riguardo la predisposizione di programmi, opportunamente dotati di specifiche disponibilità finanziarie, finalizzati all'ammodernamento delle strutture agricole, al recupero di competitività del settore, alle ricadute occupazionali ed al miglioramento della qualità delle produzioni agricole toscane, anche attraverso la ricerca;

3) confronto con la Regione Toscana riguardo ad azioni ed interventi tesi a migliorare il quadro infrastrutturale, e predisposizione di un piano promozionale straordinario per le produzioni agricole toscane;

4) promozione di progetti di formazione che abbiano come obiettivo l'aggiornamento professionale degli addetti, atto a favorire un ricambio generazionale ed il consolidamento dei livelli occupazionali;

5) agevolazioni per la realizzazione di progetti di integrazione con tutti i partner della filiera, tendenti a rafforzare le capacità di penetrazione sul mercato dei prodotti agricoli toscani, avendo anche cura dei rapporti con la grande distribuzione;

6) verifica dei risultati concreti previsti dal sistema delle priorità del piano di sviluppo rurale testé esaurito per proporre integrazioni ai fini di agevolare le iniziative di investimento messe in atto da imprese con unità di lavoro iscritte all'INPS e quelle promosse da imprese inserite in sistemi agro-alimentari-industriali ed energetici, in grado di consolidare e creare nuove occasioni di lavoro, per conseguire migliori livelli di equilibrio ed una maggiore attenzione verso le imprese e le strutture che assicurano la tenuta del sistema agricolo toscano.

7) Incontri diretti tra le parti stipulanti volti al raggiungimento di accordi sindacali, per individuare elementi atti a sostenere e incrementare i livelli occupazionali e la ricerca di strumenti idonei a favorire l'emersione dell'eventuale lavoro sommerso.

Quanto sopra nell'intento della stipula di un patto regionale da parte di tutte le forze politiche, sociali e amministrative, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura Toscana.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____

F.L.A.I. – C.G.I.L. _____

F.A.I. – C.I.S.L. _____

U.I.L.A. – U.I.L. _____

CONFEDERDIA _____

DOC N. 12

ALLEGATO N. 2– Art 3 Contratto Regionale

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

Art. 1

In applicazione dell'articolo 6 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, dell'allegato A del CCNL quadri e impiegati agricoli del 27 maggio 2004, le parti sottoscritte costituiscono l'Osservatorio Regionale per la Toscana.

Art. 2 Compiti

L'Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui seguenti temi:

1. Applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agricolo, forestale, agro-alimentare e attività connesse;
2. Situazione economica dei comparti che compongono il settore agroalimentare;
3. Politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
4. Politiche regionali di sviluppo dei settori di cui al punto 1), politiche territoriali e tutela dell'ambiente.
5. Verifiche dell'applicazione delle nuove normative sull'orario di lavoro in ambito regionale.
6. Analisi del sistema classificatorio ed elaborazione di eventuali proposte da sottoporre al vaglio della specifica commissione nazionale prevista, per uniformarle alle attuali esigenze aziendali, valorizzando anche nuove professionaità

Art. 3 Consiglio dell'Osservatorio

Il Consiglio dell'Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito riportato:

- Confagricoltura
- Coldiretti
- CIA
- F.L.A.I. – C.G.I.L.
- F.A.I. – C.I.S.L.
- U.I.L.A. – U.I.L.
- Confederdia

Art. 4 Presidenza – Segreteria

La prima Presidenza sarà assunta dal rappresentante di Confagricoltura, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di F.L.A.I. – C.G.I.L.

Il Consiglio dell'Osservatorio si riunirà, con cadenza almeno semestrale a far tempo dal 1°

marzo 2007, nella sede dell'Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l'ordine del giorno.

Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 5 Funzionamento

L'allegato n. 4 al CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 27 maggio 2004 è parte integrante del presente Protocollo. Il "Regolamento per il funzionamento degli Osservatori che ha designato la Presidenza di turno.

I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all'unanimità.

F.to

- CONFAGRICOLTURA
- COLDIRETTI
- CIA
- F.L.A.I. – C.G.I.L.
- F.A.I. – C.I.S.L.
- U.I.L.A. – U.I.L.
- CONFEDERDIA